



# *Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

N. -

**ERRORE. NOME DELLA PROPRIETÀ DEL DOCUMENTO SCONOSCIUTO. Errore. Nome della proprietà del documento**

## IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento di attuazione della predetta legge di contabilità;

Visti gli articoli 3, 7 e 8 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;

Visto l'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articoli 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, concernente misure urgenti da adottare per il controllo, la trasparenza e il contenimento delle spesa pubblica, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, che ha ricondotto le ragionerie provinciali dello Stato sotto la dipendenza organica del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.137;

Vista la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 404;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ed in particolare l'art. 19, che sopprime i dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione, le ragionerie provinciali dello Stato e le direzioni provinciali dei servizi vari e contestualmente istituisce le ragionerie territoriali dello Stato e le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede un ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità;

Visti gli articoli 42 e 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123 – Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n.196, entrato in vigore il 18.08.2011;

Visto l'art. 1 - ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede la razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria e la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e la riallocazione delle funzioni svolte dalle predette direzioni territoriali presso le ragionerie territoriali dello Stato;

Visto il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 emanato ai sensi dell'art. 1 - ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, di riallocazione presso le ragionerie territoriali dello Stato e dell'amministrazione centrale delle funzioni precedentemente svolte dalle sopresse direzioni territoriali dell' economia e delle finanze il cui articolo 6 ha individuato la data di effettiva soppressione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), che prevede che con decreto ministeriale di natura non regolamentare si definiscano i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il comma 2 dell'articolo 1 del DPCM 27 luglio 2010 il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto deve provvedere alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, nella misura corrispondente al contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 con il quale viene disciplinata la riallocazione delle funzioni svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, o presso le Ragionerie territoriali dello Stato nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito della cessazione delle attività delle predette Direzioni territoriali a decorrere dal 1° marzo 2011;

Visto il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2010, concernente l'individuazione e l'attribuzione degli uffici territoriali a livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato e del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

Visto il decreto del presidente della repubblica 18 luglio 2011, n.173 – recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,n.43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006,n. 296;

Ritenuto di dover ridefinire l'organizzazione delle Ragionerie territoriali dello Stato sulla base di n.116 posti-funzione da dirigente non generale

Su proposta del Ragioniere Generale dello Stato;

Sentite le organizzazioni sindacali;

DECRETA

### **Art.1**

***Articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze***

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Gli organi locali di cui al comma 1 si articolano complessivamente in centosedici uffici di livello dirigenziale non generale ripartiti sulle seguenti Ragionerie territoriali: Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Asti, Avellino, Bari/Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano, Caltanissetta/Enna, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Chieti, Como/Lecco, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze/Prato, Foggia, Forlì-Cesena/Rimini, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lucca/Massa e Carrara, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano/Monza/Brianza, Modena, Napoli, Novara/Verbanò-Cusio-Ossola, Nuoro/Ogliastra, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia/Lodi, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Terni, Torino, Teramo, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza e Viterbo.

3. Le Ragionerie Territoriali dello Stato aventi, ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 16 dicembre 2010, competenza sul territorio di più province, sono articolate in un'unica sede provinciale, con possibile dislocazione sul territorio di una o più unità operative da individuarsi e definirsi, dal competente dirigente responsabile di sede, nell'ottica di assicurare la migliore funzionalità organizzativa ed economicità delle attività.

## **Art. 2**

### ***Funzioni delle Ragionerie territoriali dello Stato***

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono attività in materia di: monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio anche nell'ottica dei processi di federalismo amministrativo; controllo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato emessi dagli organi decentrati e dagli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato; vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale; vigilanza in materia di entrate e patrimonio. Svolgono, altresì le funzioni loro attribuite del decreto ministeriale del 23 dicembre 2010 adottato ai sensi dell'art.2, comma 1-ter del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, nonché dall'art.2, comma 4bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 e relativo decreto interdipartimentale del 17 novembre 2011.
2. Per lo svolgimento delle funzioni precedentemente svolte dalle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze ed indicate nel Capo II del decreto ministeriale 23 dicembre 2010 nonché di quelle appositamente delegate, le Ragionerie territoriali dello Stato dovranno attenersi alle disposizioni impartite dalle competenti Direzioni Centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e del Dipartimento del Tesoro, adottate di intesa con la Ragioneria Generale dello Stato.

## **Art. 3**

### ***Funzioni amministrative e di controllo delle Ragionerie territoriali dello Stato***

1. Nell'ambito delle funzioni come individuate dall' art 2, comma 1, del presente decreto, gli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato svolgono i compiti amministrativi e di controllo così individuati: gestione risorse umane e strumentali, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, sicurezza, affari generali, attività di segreteria, altre attività strumentali e di supporto, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico, contenzioso dinanzi al giudice ordinario e speciale, eventuali gestioni stralcio di competenze già transitate ad altri uffici; decretazione pensioni di guerra e tabellari, gestione partite di spesa in materia di pensioni di guerra e tabellari, antiriciclaggio (limitatamente per le sedi individuate con il decreto interdipartimentale 17 novembre 2011), tessera sanitaria; conto annuale spese del personale, vigilanza revisori scolastici, verifiche amministrativo-contabili funzionari delegati e consegnatari, svolgimento di eventuali nuove competenze in materia di monitoraggio ed analisi della spesa delegate dalla RGS ai sensi del decreto legislativo n. 123/2011 in materia di riforma dei controlli; vigilanza entrate, parifica conti giudiziali, vigilanza patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato, attività relativa al Debito Pubblico, entrate e rimborsi al Capo X, entrate tesoro, recupero crediti, iscrizioni a ruolo e rapporti con gli agenti della riscossione, versamenti e quietanze di Tesoreria, gestione depositi definitivi e provvisori, controllo sulle contabilità e la contabilizzazione delle entrate e delle risorse UE, ogni altra competenza in materia di entrate e patrimonio; controlli preventivi su atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio e sugli atti e provvedimenti negoziali di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123; controlli preventivi su attività di decretazione in materia di pensioni di guerra tabellari ed in materia di inabilità e dispensa dal servizio; controlli preventivi sui titoli di spesa ex legge n. 908/1960, DPR n. 367/1994 e decreto legislativo n. 123/2011, controllo competenze accessorie retribuite tramite cedolino unico, mandati in conto sospeso, controlli preventivi su atti negoziali attivi e passivi; controlli successivi sugli atti di cui all'art.11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123; gestione partite di spesa fisse del personale in servizio presso la P.A., oltre ad eventuali ulteriori competenze attribuite con disposizioni normative.

2. Le Ragionerie territoriali dello Stato possono svolgere attività di assistenza fiscale a favore dei pubblici dipendenti.

3. Le ragionerie territoriali dello Stato presenti nei capoluoghi di regione svolgono le attività delle Commissioni mediche di verifica regionali secondo i bacini di utenza indicati nella tabella A richiamata nell'art. 3, 1° comma, del D.M. del 23 dicembre 2010. Presso le ragionerie territoriali dello Stato ubicate nelle sedi di Ancona, Bari/Barletta-Andria-Trani, Bologna, Cagliari/Carbonia-Iglesias/MedioCampidano, Campobasso, Catanzaro/Crotone, Firenze/Prato, Genova, L'Aquila, Chieti, Milano/Monza-Brianza, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia è posta alle dirette dipendenze del direttore della sede un'unità organizzativa per le esigenze delle attività delle Commissioni mediche di verifica.

#### **Art. 4**

##### **Attribuzioni degli uffici dirigenziali - Aree**

1) Ciascuno ufficio dirigenziale si articola in Aree omogenee di competenza, individuate sulla base delle materie trattate in conformità ai criteri generali che saranno fissati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con specifica circolare.

2) Le Aree sono le seguenti:

- a) Area Affari Generali – URP - contenzioso;
- b) Area Pensioni di guerra e tabellari;
- c) Area vigilanza Enti, Analisi e Valutazione della spesa;
- d) Area Vigilanza entrate e patrimonio;
- e) Area Controllo provvedimenti giuridici;
- f) Area controllo spesa pubblica;
- g) Area gestione partite di spesa fissa;

- h) Area Segreteria Commissione medica di verifica (per le sedi indicate nella tabella A richiamata nell'art. 3, 1° comma, del D.M. del 23 dicembre 2010).

**Art. 5**  
***Funzioni dirigenziali***

1. I dirigenti preposti con funzioni di direttore nelle Ragionerie territoriali dello Stato rispondono della loro funzionalità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed esercitano le funzioni di cui agli articoli 27 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e di cui all'articolo 170 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'allegata tabella "A" indica il numero dei dirigenti preposti a ciascuna Ragioneria Territoriale dello Stato, comprensivo del dirigente avente funzioni di Direttore.

**Art.6**

**R.T.S. di Roma**

La Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, alla quale è preposto un direttore, è articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale.

Alle dirette dipendenze del Direttore sono posti i compiti di gestione risorse umane, relazioni sindacali, contenzioso dinanzi al giudice ordinario e speciale, eventuali gestioni stralcio di competenze già transitate ad altri uffici, antiriciclaggio, nonché l'Area di segreteria della Commissione Medica di Verifica regionale.

Ai quattro uffici dirigenziali ulteriori rispetto a quello del direttore vengono attribuite le attività ricomprese nelle Aree di seguito indicate:

Ufficio I :

- a) Area affari generali – URP - contenzioso;
- b) Area vigilanza Enti, Analisi e Valutazione della spesa.

Ufficio II°:

- a) Area Vigilanza entrate e patrimonio;
- b) Area pensioni di guerra e tabellari.

Ufficio III:

- a) Area Controllo provvedimenti giuridici;
- b) Area controllo spesa pubblica.

Ufficio IV:

- a) Area gestione partite di spesa fissa.

**Art. 7**

***R.T.S. Milano/Monza e Brianza***

- 1) Le Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, alla quale è preposto un direttore, è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale.
- 2) Alle dirette dipendenze del Direttore è posta l'Area Affari Generali – URP - contenzioso e l'Area Segreteria Commissione medica di verifica. Ai tre uffici dirigenziali ulteriori rispetto a quello del direttore vengono attribuite le attività ricomprese nelle Aree di seguito indicate:

Ufficio I :

- a) Area Pensioni di guerra e tabellari;
- b) Area Vigilanza entrate e patrimonio;
- c) Area vigilanza Enti, Analisi e Valutazione della spesa.

Ufficio II:

- a) Area Controllo provvedimenti giuridici;
- b) Area controllo spesa pubblica.

Ufficio III:

- a) Area gestione partite di spesa fissa.

## **Art. 8**

***Uffici dirigenziali Torino, Venezia, Bologna, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano, Firenze/Prato, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani, Palermo***

1. Le ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza-Brianza, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano, Firenze/Prato, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo, a ciascuna delle quali è preposto un direttore, sono articolate in tre uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Alle dirette dipendenze del Direttore sono poste l'Area Affari Generali – URP - contenzioso, l'Area pensioni di guerra e tabellari e l'Area Segreteria Commissione medica di verifica. 3. Ai due uffici dirigenziali ulteriori rispetto a quello del direttore vengono attribuite le attività ricomprese nelle Aree di seguito indicate:

Ufficio I<sup>^</sup> :

- a) Area vigilanza entrate;
- b) Area gestione partite di spesa fisse.

Ufficio II<sup>^</sup>:

- a) Area vigilanza Enti, Analisi e Valutazione della spesa;
- b) Area Controllo provvedimenti giuridici;
- c) c)Area controllo spesa pubblica.

## **Art.9**

***Ragionerie territoriali dello Stato con dirigente unico***

Le ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta/Enna, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Chieti, Como/Lecco, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Foggia, Forlì-Cesena/Rimini, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca/Massa Carrara, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro/Ogliastra, Oristano, Padova, Parma, Pavia/Lodi, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Trento, Udine, Varese, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, Viterbo, a ciascuna delle quali è preposto un direttore, svolgono i compiti indicati nell'articolo 3 del presente decreto.

## **Art. 8**

### ***Articolazione organizzativa interna***

Con circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato saranno attribuite le competenze di ciascuna Area, secondo le seguenti linee fondamentali di organizzazione, anche per consentire omogenee rilevazioni di prodotto al fine del controllo di gestione:

1. assicurare il principio della distinzione nelle funzioni svolte tra i due soggetti - controllore e controllato;
2. articolazione delle sedi, prescindendo dal loro dimensionamento, in aree omogenee di competenza, individuate sulla base delle materie trattate e dei relativi processi, in modo da garantire la uniformità a livello nazionale;
3. possibilità di articolare nell'ambito di ciascuna area, a seconda della complessità e dimensione della struttura, le attività in più servizi, distinti per materia. Laddove la struttura risulti essere particolarmente complessa, ciascun servizio può articolarsi in ulteriori unità operative, distinte per processo lavorativo o linee di attività, secondo l'iniziativa organizzativa del direttore della sede interessata;
4. ciascuna Ragioneria territoriale dello Stato può duplicare l'Area relativa alla gestione delle partite di spesa fissa a seconda della complessità della struttura e delle esigenze di funzionalità esistenti presso le sedi.

### **Art. 9 (disposizioni finali)**

1. Fa parte integrante del presente decreto l'allegato "A" relativo al numero di posti funzione dirigenziali di seconda fascia individuati presso ciascuna sede di ragioneria territoriale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del D.M. dell'8 settembre 1999 e tutte le ulteriori disposizioni in contrasto con il presente decreto.
3. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, .....